

MODIFICA TESTO UNICO RIFIUTI PIENA APPLICAZIONE 1 GIUGNO 2011

Si segnala alle Aziende Associate che sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 che recepisce la Direttiva europea relativa ai rifiuti il provvedimento troverà la sua piena applicazione dal 1 giugno 2011.

La nuova normativa recepisce nel nostro ordinamento la direttiva rifiuti e coordina la parte quarta del Codice Ambientale (D.L.vo n. 152/06) con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) approntando per quest'ultimo anche un sistema sanzionatorio.

Di seguito riportiamo le principali novità che la normativa apporta, rimandando a successive circolari più articolate, approfondimenti e/o informazioni.

Responsabilità estesa del produttore (178-bis)

Il nuovo decreto introduce la possibilità, in futuro, che vengano stabiliti le modalità e i criteri affinché vi sia una responsabilità estesa del produttore del prodotto (inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venga o importi prodotti) nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, compreso l'onere di sostenerne i costi, la pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile, la progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali.

Aderente a:



CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Deposito temporaneo

Sono cambiate le modalità che identificano il deposito temporaneo. Le modifiche riguardano la composizione dei rifiuti: spariscono i riferimenti ai valori di policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile e policlorotrifenili e vengono sostituiti dal riferimento al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 850 relativo agli inquinanti organici persistenti. Viene ridefinito il criterio "quantitativo" (di cui è confermata l'alternatività con il criterio "temporale" della "cadenza almeno trimestrale") oltre il quale i rifiuti in deposito presso il luogo in cui sono stati prodotti devono essere avviati a recupero o smaltimento, che diventa: "quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi".

Sottoprodotto (art. 184-bis)

La nozione di sottoprodotto (da non considerarsi un rifiuto), alla quale viene dedicato uno specifico articolo (mentre in precedenza era contenuta nelle definizioni), viene resa più chiara e meno stringente. In particolare è un sottoprodotto (e non un rifiuto) qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni (quella del valore economico di mercato non c'è più):

- a. ha origine da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione;
- b. è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c. può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e

dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter)

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero (che comunque prevede il possesso di un'autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione), incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo (al limite semplicemente controllandone la qualità) e soddisfi criteri specifici che dovranno essere adottati con appositi decreti.

Nelle more dell'adozione di tali decreti si continuano ad applicare le disposizioni attualmente in vigore (Dm 5 febbraio 1998 - recupero semplificato di rifiuti non pericolosi; Dm 12 giugno 2002, n. 161 - recupero semplificato rifiuti pericolosi; Dm 17 novembre 2005, n. 269 - rifiuti pericolosi delle navi e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del Dl 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 - relativo alla Campania). La circolare del Ministero dell'Ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino al 25 giugno 2011.

Esclusioni dall'ambito di applicazione (art. 185)

Tra le nuove esclusioni previste dal decreto si evidenzia:

- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, qualora rientri nella definizione di sottoprodotto e non di rifiuto oppure è stato sottoposto ad un'operazione autorizzata di recupero, cessando in tal modo la sua qualifica di rifiuto);
- i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE.

Responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188)

L'articolo prevede per principio generale che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti, oltre a sostenere i costi della loro gestione, conservi la responsabilità per l'intera catena di trattamento, specificando che:

- per quanto riguarda la responsabilità dei soggetti iscritti a SISTRI, questa è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal sistema di tracciabilità dei rifiuti;
- la responsabilità per i soggetti non iscritti a SISTRI che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa a seguito di conferimento a:
 - servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
 - soggetti autorizzati, a condizione che il produttore sia in possesso della quarta copia del formulario entro 3 mesi dal conferimento (6 mesi per le spedizioni transfrontaliere) oppure, alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione della mancata ricezione del formulario alla Provincia (alla Regione per le spedizioni transfrontaliere).

SISTRI (artt. 188-bis, 188-ter)

I 2 nuovi articoli 188-bis e 188-ter coordinano la normativa ambientale con l'entrata in funzione di SISTRI (il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal DM 17 dicembre 2009.

In particolare, l'art. 188-bis stabilisce che:

- chi ha aderito al SISTRI non deve tenere i registri di carico e scarico e i formulari di trasporto cartacei dei rifiuti;
- durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione generata con il SISTRI;
- il registro cronologico e le schede di movimentazione SISTRI sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, (per le discariche a tempo indeterminato).

Chi invece non ha aderito al SISTRI deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190) e dei formulari di trasporto (art. 193) cartacei dei rifiuti.

L'art. 188-ter, invece, non fa altro che riprendere il campo di applicazione del SISTRI, richiamando quali sono i soggetti obbligati ad aderire al sistema, comprendendo tra essi anche chi produce accidentalmente rifiuti pericolosi (questi deve iscriversi entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti), quali possono aderirvi su base volontaria e quali categorie potranno eventualmente essere ricomprese con futuri provvedimenti nell'obbligo di adesione.

Registri di carico e scarico (art. 190)

L'articolo 190 coordina la normativa SISTRI con l'obbligo di utilizzo e conservazione dei registri di carico e scarico cartacei, stabilendo che vengano tenuti (con le stesse modalità attuali) da coloro che non hanno aderito su base volontaria a SISTRI e ricadono nelle 2 seguenti categorie:

- gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi (da lavorazioni industriali/artigianali o fanghi da trattamento acque o da abbattimento fumi), con massimo 10 dipendenti;
- gli enti e le imprese, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti (cioè prodotti dalla propria attività) speciali non pericolosi (di cui all'articolo 212, comma 8).

Questo ultimo obbligo andrà ad incidere pesantemente sulle imprese edili, che infatti, molto spesso, sono in possesso dell'autorizzazione dell'Albo Gestori Ambientali per trasportare i rifiuti non pericolosi prodotti dalla loro attività cantieristica, ma, al contempo, non hanno aderito, perché non obbligati a farlo al SISTRI, questa condizione fa scattare, dal 1° giugno 2011, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i suddetti rifiuti trasportati dalle imprese stesse che li producono.

Trasporto dei rifiuti (art. 193)

Anche per l'articolo 193 è previsto il coordinamento delle norme SISTRI con il previgente obbligo di utilizzo del formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti. L'articolo 193 disciplina, di fatto, le modalità, a partire dal 1° giugno 2011, di adozione e tenuta (praticamente identiche a quelle attuali) del formulario cartaceo per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (di cui all'art. 212, comma 8) e che non aderiscono su base volontaria a SISTRI.

Nell'articolo è prevista l'esenzione del trasportatore dalla responsabilità per quanto è indicato nella scheda SISTRI - Area Movimentazione o nel formulario ad eccezione delle difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura

dell'incarico. Viene inoltre stabilito che il trasporto dei rifiuti non pericolosi, che non ecceda i 30 kg i 30 litri, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario verso i centri di raccolta non è soggetto al formulario di trasporto. L'articolo definisce occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno non eccedenti i 30 Kg o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 Kg o 100 litri all'anno.

Oli usati (art. 216-bis)

Il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati secondo le gestioni successive.

Si considerano oli usati anche i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose.

Viene sancito anche il divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

Rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature (art. 230)

Questi rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge attività di pulizia manutentiva e possono essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o raggruppati temporaneamente presso la sede o l'unità locale del soggetto che svolge l'attività manutentiva.

Sistema sanzionatorio

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)

Le sanzioni sono state riviste adeguando gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico in riferimento alla creazione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e ai produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis)

L'articolo dispone le sanzioni, in vigore dal 1° giugno 2011, per la mancata ottemperanza alla disciplina di SISTRI che possono essere riassunte nel modo seguente:

Sanzioni amministrative accessorie. Confisca

E' previsto il fermo amministrativo e/o la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti in caso di violazioni particolari.

L'ufficio ambiente e sicurezza rimane a disposizione per tutti i chiarimenti del caso